

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 19

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

GUNNELLA

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 324 DEL CODICE PENALE (INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO).

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

il 15 ottobre 1976

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 12 ottobre 1976

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Gunnella Aristide per l'inoltro.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 470/76 A della Procura di Palermo).

Il Ministro
BONIFACIO

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Palermo, 25 settembre 1976

Ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione si trasmette il fascicolo processuale

n. 470/76 A Reg. Gen. di questa Procura contro il parlamentare in oggetto indicato con richiesta di voler concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dello stesso per concorso nel reato di interesse privato in atti pubblici (articoli 110, 324 del codice penale).

A migliore illustrazione della presente richiesta, si espone quanto segue:

Con denunce del 27 agosto 1974 e 2 settembre 1974 dirette a questo Ufficio, Ferrari Emilio, Mirri Daniele ed Alessi Giovanni, titolari di imprese pubblicitarie, lamentavano che la Giunta municipale di Palermo, con delibera n. 3352 del 7 dicembre 1973, dopo avere stabilito di bandire una licitazione privata per l'appalto del servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità, avesse poi strutturato il bando di concorso in modo da favorire preventivamente alcune delle ditte invitate.

Iniziate le indagini preliminari mediante acquisizione di documenti ed audizione di testimoni, poteva accertarsi che la Giunta municipale di Palermo, con la predetta delibera, aveva stabilito di invitare alla licitazione 49 imprese pubblicitarie, alcune

delle quali tuttavia non più operanti e che inoltre il necessario requisito della iscrizione all'Albo nazionale era posseduto solo da cinque delle ditte invitate.

Si accertava altresì che a causa della inserzione nel bando di concorso di un ulteriore requisito (non previsto dalla legge), e cioè del precedente esercizio, almeno biennale, di analogo servizio in altro comune, il numero delle ditte in grado di concorrere alla gara e quindi di risultarne vincitori si riduceva a tre, due delle quali dei fratelli Calogero Forello e Lorenzo Forello.

Il bando di concorso prevedeva altresì che l'aggio concesso all'appaltatore fosse stabilito nella misura del sessanta per cento, di gran lunga superiore a quello stabilito in vari altri Comuni italiani.

Si accertava altresì che la delibera approvata dalla Giunta era stata preventivamente discussa e predisposta nei suoi punti fondamentali nel corso di più colloqui, dai consiglieri comunali Ciancimino Vito e Murana Giacomo, capi-gruppo rispettivamente della democrazia cristiana e del partito socialista democratico italiano al Comune di Palermo, nonché dal deputato Gunnella

Aristide in rappresentanza del partito repubblicano italiano.

Ciò premesso veniva iniziata azione penale contro Marchello Giacomo, Mazzara Francesco Paolo, Liggio Leonardo, Pergolizzi Giuseppe, Bellomare Marcantonio, Murana Giacomo, Castiglia Pietro, Basile Benedetto, Lorello Pietro, Tripodi Ubaldo, Pul-lara Leopoldo, Cascio Giuseppe, tutti componenti *pro tempore* della Giunta municipale di Palermo dando loro carico del reato di interesse privato in atti d'ufficio (articoli 110, 324 del codice penale), nonché contro Giacinto Vito per concorso nel medesimo reato.

Ravvisando altresì nel comportamento tenuto dal Gunnella Aristide gli estremi del concorso nel reato di interesse privato ascritto ai membri della giunta comunale, secondo il capo di imputazione formulato in rubrica, si chiede formalmente che codesta onorevole Camera dei Deputati voglia concedere l'autorizzazione a procedere contro il deputato Gunnella Aristide per concorso nel reato di interesse privato in atti d'ufficio (articoli 110, 324 codice di procedura penale).

Il Procuratore della Repubblica